

## I limiti di pignoramento di pensioni e stipendi

di Attilio ed Antonino Romano

Dal 27 giugno dello scorso anno via libera alle novità in tema di pignoramento di pensioni e stipendi. L'art. 13 del decreto legge il 27/06/2015, convertito con modificazioni in legge 6/08/2015, n. 132, ha modificato gli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile, riformulando la disciplina dettata in materia di procedure esecutive (pignoramenti) per lavoratori dipendenti e pensionati. La riforma ha stabilito, tra l'altro, l'ammontare del cosiddetto <minimo vitale> assolutamente impignorabile per le pensioni e le somme assimilate.

### Disciplina ante riforma

Fino all'entrata in vigore della riforma il creditore aveva facoltà di pignorare lo stipendio o la pensione del proprio debitore (persona fisica) con atto notificato direttamente al datore di lavoro o all'ente previdenziale, di regola, nel limite di 1/5. Si considerano valutabili alla stregua degli stipendi, i salari e le altre indennità relative al rapporto di lavoro o d'impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Allo stesso sono assimilate ai trattamenti pensionistici anche le indennità che tengono luogo di pensione e gli assegni di quiescenza.

Se, invece, il creditore avesse provveduto ad agire pignorando il conto corrente del debitore, notificando l'atto di riscossione all'istituto di credito, avrebbe potuto bloccare tutte le somme depositate, in quanto, una volta confluiti sul conto, gli importi percepiti a titolo di stipendi e pensioni erano pignorabili per intero.

### Disciplina post riforma

Le nuove disposizioni entrate in vigore lo scorso 27 giugno prevedono specifici limiti al pignoramento di pensioni e stipendi.

Si rammenta preliminarmente che continuano a non poter essere oggetto di pignoramento i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati, altresì, i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti

per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

### PIGNORAMENTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI

L'articolo 13, c. 1, lett. h D.L. n. 83/2015, aggiunge specifici nuovi commi all'art. 545 c.p.c..

Con riferimento alle pensioni il nuovo sesto comma del citato art. 545, c.p.c. prevede che: *“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare e pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma (art. 545 c.p.c.) nonché dalle speciali disposizioni di legge”*.

L'assegno sociale per il 2015 e per una sola persona corrisponde ad € 5.830,63 annui, ossia ad € 448,51 mensili per tredici mensilità, ai sensi della circolare INPS 9/01/2015, n. 1.

Ciò significa che solo la parte eccedente dell'ammontare costituito dalla misura dell'assegno sociale aumentato della metà è pignorabile nei seguenti limiti:

✚ (Art. 545 c. 3 c.p.c.) Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al **rapporto di lavoro o di impiego**, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella **misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato**.

✚ (Art. 545 c. 4 c.p.c.) Tali somme possono essere pignorate nella misura di **un quinto** per i tributi dovuti allo **Stato, alle province e ai comuni**, ed in eguale misura per ogni altro credito.

✚ (Art. 545 c. 5 c.p.c.) Il pignoramento per il **simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente** non può estendersi **oltre la metà dell'ammontare delle somme predette**. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Esempio: Titolare di trattamento pensionistico debitore verso l'Erario

Pensione mensile	€ 1.400,00
(€ 448,51 + ½)	€ 672,76
Ammontare complessivo importo pignorabile	€ 727,24
1/5	€ 145,44

Come osservato dalla stampa specializzata, anche in epoca antecedente la novella contenuta nel D.L. n. 83/2015, l'approdo giurisprudenziale di legittimità aveva, da tempo, introdotto un limite alla pignorabilità della pensione al fine di garantire un minimo di sussistenza. Su tale aspetto, i Giudici di Corte di Cassazione civile 18755/2013 avevano stabilito come assolutamente impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, fissando il limite della impignorabilità ad € 525,89. Tale importo era stato ritenuto il minimo vitale per la sopravvivenza dell'individuo, con conseguente pignorabilità delle sole somme eccedenti tale importo e nella misura di 1/5.

**ACCREDITO SU CONTO CORRENTE (INTESTATO AL DEBITORE) BANCARIO O POSTALE DI STIPENDI E PENSIONI**

Per quanto riguarda il pignoramento degli stipendi accreditati sul conto corrente, l'attuale ultimo comma aggiunto all'art. 545 c.p.c. stabilisce un regime diverso rispetto alla data di accredito.

*Le nuove disposizioni prevedono che "Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali*

*disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio".*

In sostanza:

- se l'**accredito in banca è avvenuto prima del pignoramento**, le somme possono essere pignorate per l'importo che eccede il triplo dell'assegno sociale;
- se l'**accredito in banca ha una data uguale o posteriore rispetto a quella del pignoramento** le predette somme possono essere pignorate entro i limiti stabiliti dalla legge ovvero nella misura concessa dal giudice e, in ogni caso, mai oltre il quinto.

#### ESEMPIO

STIPENDI	Accredito in banca	In data anteriore al pignoramento	Stipendio mensile (448,51 x 3)	€ 1.600,00 € 1.345,53
		Importo pignorabile		€ 254,47
		Alla data del pignoramento o successiva	Importo pignorabile pari all'intera somma accreditata come stipendio nei limiti ex art. 545 c.p.c. - Crediti alimentari nella misura autorizzata dal Giudice; - Crediti dello Stato, Province e Comuni in misura di 1/5; - In concorso di più cause creditorie fino ad 1/2; - Per ogni altro importo nel limite di 1/5	
PENSIONI	Accredito in banca	In data anteriore al pignoramento	Pensione mensile (448,51 x 3)	€ 1.500,00 € 1.345,53
		Importo pignorabile		€ 154,47
		Alla data del pignoramento o successiva	Pensione mensile (448,51 + 1/2)	€ 1.400,00 € 672,76
		Importo pignorabile		

			Tale importo è pignorabile nei limiti ex art. 545 c.p.c. <ul style="list-style-type: none"><li>- Crediti alimentari nella misura autorizzata dal Giudice;</li><li>- Crediti dello Stato, Province e Comuni in misura di 1/5;</li><li>- In concorso di più cause creditorie fino ad 1/2;</li><li>- Per ogni altro importo nel limite di 1/5.c.</li></ul>	€ 727,24
--	--	--	---	----------

### Conclusioni

Può accadere che sul conto corrente si siano accumulate somme derivanti dall'accredito sia di pensioni o stipendi, che riferite ad entrate di altra natura. Presumibilmente sarà onere del debitore dover assolvere all'onere della prova avvalendosi degli estratti conto al fine di dimostrare la provenienza degli emolumenti pignorati e l'applicabilità dei nuovi limiti, distinguendo la diversa provenienza delle somme giacenti sul conto. Su tale aspetto, data la delicatezza della questione, riteniamo necessario un approfondimento interpretativo da parte degli Organi preposti.

8 gennaio 2016

Attilio e Antonino Romano